



Sent. n.335/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Massimo Balestieri Presidente f.f.

dott. Saverio Galasso Consigliere

dott.ssa Paola Lo Giudice Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 80573
del registro di segreteria nell'anno 2024 promosso
dal sig. XX (C.F.: X), rappresentato e difeso
dall'avv. Enzo Giardiello e dall'avv. Andrea
Mariani.

Contro

Agenzia delle Entrate (C.F.06363391001), in persona
del Direttore p.t., rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti dei seguenti soggetti:

- Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Regione Lazio della Corte
dei conti;

Visti gli atti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore consigliere Massimo Balestieri, l'avv. Andrea Mariani per il ricorrente e il viceprocuratore generale Stefano Brizi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso a istanza di parte depositato nell'interesse del sig. XX, la difesa ha chiesto l'annullamento del fermo amministrativo disposto dal Direttore regionale dell'Agenzia dell'Entrate ex art. 69, comma VI, R.D. 2440/1923 notificato il 18/11/2024.

La difesa ha rappresentato che il suddetto provvedimento è stato emanato in quanto il ricorrente, cessato dal servizio per licenziamento senza preavviso, atto n. XX del XXX, con decorrenza dal 16 aprile X, è indagato nell'ambito del procedimento penale X/2022, per corruzione aggravata e continuata e per accessi indebiti, di cui agli artt. 56, 61, 81, 110, 319, 321 e 615 ter c.p..

La difesa ha dedotto l'inesistenza di una ragione di credito *"dotata di ragionevole apparenza e fondatezza"* in quanto il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini.

La difesa ha, quindi, evidenziato che *"manca*

qualsivoglia accertamento di responsabilità penale"
nonché la *"quantificazione dell'eventuale ed
ipotetico danno patrimoniale subito dall'Agenzia
delle Entrate"*. In tal contesto, la difesa ha
evidenziato l'assenza del requisito del *"fumus boni
iuris"*.

La difesa ha, poi, dedotto l'assenza anche del
requisito del *"periculum in mora"*, in quanto è
cessato il rapporto di lavoro con l'Agenzia delle
Entrate e non vi sono *"elementi in grado di
dimostrare il rischio di dispersione del patrimonio
nelle more della definizione del giudizio penale e
di un'eventuale condanna al risarcimento del danno
nei confronti dell'Amministrazione"*.

La difesa ha, poi, evidenziato l'inesistenza del
danno, la sproporzionalità della misura e la
violazione del diritto di difesa.

Ha, così, concluso:

*"-In via preliminare, sospendere l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato;*

*-In via principale, accertata la mancanza dei
necessari presupposti di fatto, revocare
immediatamente il provvedimento AGE. AGEDRLAZ.*

*REGISTRO UFFICIALE. XXX.XXX. U adottato dalla
Agenzia delle Entrate - notificato al Signor X in*

data XXX;

-In via principale, disporre l'immediato dissequestro delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione della misura adottata;

-In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della formulata domanda di revoca del provvedimento - in considerazione della sproporzionalità della misura cautelare adottata dall'Agenzia delle Entrate - sostituire la stessa con altra misura meno gravosa;

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio".

2.Con decreto presidenziale del 19/12/2024 è stata fissata l'udienza del 29/04/2025.

3.Con conclusioni depositate ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.g.c., la Procura regionale ha rappresentato che, in data antecedente al ricorso, il ricorrente ha presentato istanza di patteggiamento sulla quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha espresso parere favorevole in data 8/11/2024. Ha, quindi, evidenziato che in data 7/03/2025 la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile e che in data 7/04/2025 la Procura contabile ha notificato, tra gli altri, all'odierno ricorrente, un invito a dedurre quantificando il danno complessivo in euro

41.776,96. Ha, poi, rappresentato la diversità del presente giudizio rispetto a quello oggetto della sentenza n. 189/2025 di questa Sezione, ha rilevato che sussisteva al momento del fermo amministrativo una ragionevole aspettativa di credito e che il *periculum in mora* non è richiesto quale presupposto legittimante il fermo amministrativo.

Ha concluso *"per la legittimità del provvedimento cautelare di fermo amministrativo sul quinto delle somme spettanti a XX age. AGEDRLAZ. registro ufficiale. XXX.XXX. u - notificato in data XXX, ai sensi dell'art. 69, co. 6, legge per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello stato, approvata con regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e per il conseguente rigetto del ricorso dal medesimo proposto, con ogni conseguenza derivante dalla relativa soccombenza in giudizio"*.

4. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, la difesa ha rappresentato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, del ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. XXX/2022

R.G.N.R. e n. XXX/2023 R.G. G.I.P., e ha riportato i capi d'imputazione. Ha evidenziato che nei confronti del ricorrente, sospeso dal servizio, veniva avviato il procedimento disciplinare definito *"con il provvedimento RU XXX del XXX, con il quale al sig. XX veniva irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso"*.

La difesa del resistente ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha rilevato che è sufficiente la ragionevole fondatezza del diritto di credito, richiamando la sentenza n. 13/2021 di questa Sezione nonché la giurisprudenza della Cassazione e del giudice amministrativo.

La difesa ha, quindi, evidenziato che nel caso in esame *"la ragione sottesa all'adozione del provvedimento in parola è consistita nella pendenza di un procedimento penale che vede imputato il X per reati commessi in danno della comparente, che in tale procedimento presenta lo status di parte offesa - danneggiata dal reato."*

Appare evidente, dunque, come il provvedimento in parola risulti ragionevole, giustificato e conforme alla legge, atteso che è stato utilizzato in via cautelativa a tutela di una ragione di credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che

l'Amministrazione ha nei confronti del suo ex dipendente al momento della sua adozione e consistente in un danno da reato in corso di accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria".

La difesa del resistente ha così concluso: "A) rigettare il ricorso con tutte le conseguenze di legge, siccome inammissibile ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;

B) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge".

5.*All'udienza pubblica odierna, le parti hanno rappresentato quanto in atti e al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.*Il ricorrente ha chiesto di annullare il fermo amministrativo disposto dal Direttore regionale dell'Agenzia dell'Entrate ex art. 69, comma VI, R.D. 2440/1923. La suddetta norma così dispone: "Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo".*

La costante giurisprudenza contabile ha chiarito che il fermo amministrativo è un istituto eccezionale, avente natura cautelare, e ha rilevato che *"il presupposto per la sua emanazione, costituito dalla sussistenza di un fumus di credito erariale, deve essere fondato su elementi oggettivi tali da portare in tempi ragionevoli ad un definitivo accertamento giudiziario circa la spettanza o meno del detto credito. La stessa citata norma fa riferimento ad un "provvedimento definitivo" in attesa del quale il provvedimento cautelare è posto in essere.*

Perciò, l'atto in questione, per sua natura, deve avere un'efficacia ragionevolmente temporanea, la cui sussistenza va verificata ex ante ed in concreto dal giudice" (questa Sezione, sent. n. 877/2021).

La giurisprudenza contabile ha, poi, chiarito che l'Amministrazione è tenuta a indicare nel provvedimento la quantificazione del danno erariale e i criteri a tal fine utilizzati, evidenziando *"che sebbene l'accertamento dell'an e del quantum di siffatto nocumento spetti all'autorità giudiziaria contabile, tuttavia ciò non esime l'amministrazione statale, che intenda avvalersi del rimedio cautelare in parola, dal prospettare siffatta quantificazione in sede amministrativa e per tali limitati fini,*

senza che ciò determini alcuna relazione di interferenza con gli esiti del giudizio di responsabilità cui, conseguentemente, l'amministrazione si adeguerà" (Corte conti, Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 469/2023).

2. Nel caso in esame, la Procura regionale ha rilevato la diversità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto della sentenza n. 189/2025, evidenziando che il ricorrente ha formulato in sede penale istanza di patteggiamento, accolta dalla Procura della Repubblica, prima del deposito del presente ricorso, che in data 7/03/2025 la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile e che, in data 7/04/2025, la Procura contabile ha notificato, tra gli altri, all'odierno ricorrente, un invito a dedurre.

Il Collegio è dell'avviso che quanto dedotto dalla Procura regionale assuma rilevanza rispetto alla necessità che il fermo amministrativo sia ragionevolmente una misura temporanea rispetto al provvedimento definitivo, ma non tiene conto del fatto che il fermo amministrativo è stato emanato senza l'indicazione dell'importo del presunto danno. Il Collegio ritiene, quindi, che il ricorso sia fondato.

Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento di fermo amministrativo emanato dall'Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 80573 del registro di segreteria nell'anno 2024, promosso dal sig. XX:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di fermo amministrativo;
- spese di lite compensate, nulla per le spese di giudizio.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per

finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Massimo Balestieri

Depositata in Segreteria il 14 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente